



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER L'ALBO ON-LINE

*Emanato con Decreto 10 febbraio 2015, n. 67
Entrato in vigore il 27 febbraio 2015*



ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9011/9047 – Fax +39 0332 21 9019
Email: protocollo.ufficio@uninsubria.it – PEC: atenco@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano terra



REGOLAMENTO PER L'ALBO ON-LINE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Albo ufficiale di Ateneo	3
Art. 3 - Individuazione dei documenti soggetti a pubblicazione	3
Art. 4 - Sistema informatico dell'Albo on line	3
Art. 5 - Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni	4
Art. 6 - Periodo di pubblicazione.....	4
Art. 7 - Diritto all'oblio e temporaneità della pubblicazione.....	4
Art. 8 - Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali	4
Art. 9 - Altre tipologie di informazione e comunicazione	4
Art. 10 - Elementi obbligatori della registrazione	5
Art. 11 - Repertorio dell'Albo ufficiale	5
Art. 12 - Modalità di pubblicazione.....	5
Art. 13 - Annullamento di una registrazione.....	5
Art. 14 - Formati per la pubblicazione e la conservazione	5
Art. 15 - Entrata in vigore.....	6
ALLEGATO A (art. 3, comma 3).....	7



Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione dell'Albo on-line dell'Università degli Studi dell'Insubria in attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità e economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Albo ufficiale di Ateneo

1. Esiste un unico Albo ufficiale per tutte le aree organizzative omogenee dell'Ateneo.
2. Le registrazioni dell'Albo on line e costituiscono una serie archivistica, così come previsto dall'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il repertorio dell'Albo on line è gestito e conservato esclusivamente in ambiente digitale.

Art. 3 - Individuazione dei documenti soggetti a pubblicazione

1. Sono pubblicati all'Albo on line i documenti previsti dall'ordinamento, quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia. Sono esclusi dalla pubblicazione i documenti prodotti da altri enti ad eccezione degli avvisi di mobilità di comparto e dei documenti di Enti a partecipazione universitaria.
2. La pubblicazione all'Albo on line oltre che gli effetti di pubblicità legale, è finalizzata a garantire:
 - a. la trasparenza dell'attività amministrativa;
 - b. l'efficacia degli atti, ove non sia prevista la notificazione o la comunicazione individuale;
 - c. la certezza degli effetti giuridici dell'atto, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
3. Nell'allegato A sono descritti i documenti dell'Ateneo soggetti a pubblicazione all'Albo, i termini e la fonte normativa o regolamentare che ne prevede la pubblicazione.

Art. 4 - Sistema informatico dell'Albo on line

1. La registrazione e la pubblicazione di un documento all'Albo on line avvengono attraverso il sistema informatico di gestione dei documenti dell'Ateneo, nella forma di registrazione particolare (repertorio).
2. Il sistema informatico:
 - a. registra i documenti sequenzialmente e senza soluzione di continuità, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore;
 - b. garantisce la sicurezza e l'integrità del sistema stesso;
 - c. consente il reperimento delle informazioni che riguardano i documenti registrati;
 - d. consente l'accesso alle informazioni del sistema da parte di soggetti interessati in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
 - e. consente la produzione del repertorio giornaliero e annuale dell'Albo on line.
3. Il numero di repertorio dell'Albo on line è progressivo ed è costituito da sette cifre numeriche; la numerazione è rinnovata ogni anno solare.
4. La gestione dell'Albo on line è affidata all'Archivio Generale di Ateneo; la verifica della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto spetta al responsabile del procedimento amministrativo.



Art. 5 - Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni

1. L'Albo on line è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità.
2. L'indirizzo dell'Albo on line è riportato sulla pagina iniziale del sito istituzionale dell'Ateneo e rimanda a una sezione dedicata e individuata dalla denominazione "Albo di Ateneo"
3. I documenti sono elencati e visualizzati in ordine cronologico di pubblicazione; limitatamente al periodo di pubblicazione, l'acquisizione in forma digitale dei documenti pubblicati da parte dell'utenza avviene gratuitamente e senza formalità.

Art. 6 - Periodo di pubblicazione

1. La durata della pubblicazione è disposta dal responsabile del procedimento amministrativo sulla base di disposizioni legislative, regolamentari e provvedimentali. In mancanza di indicazioni diverse, la durata della pubblicazione è di quindici giorni consecutivi. Per motivate esigenze, possono essere disposte pubblicazioni di maggiore durata; per particolari motivi di necessità o di urgenza, il responsabile del procedimento può disporre la pubblicazione per un periodo inferiore.
2. Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
3. Se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Art. 7 - Diritto all'oblio e temporaneità della pubblicazione

1. La pubblicazione avviene limitatamente al periodo previsto dall'ordinamento, per rispettare il principio di temporaneità e per garantire il diritto all'oblio.
2. Il sistema informatico impedisce l'indicizzazione e la ricerca ubiquitaria tramite motori di ricerca, attraverso l'adozione di formati idonei e di accorgimenti tecnici in grado di assicurare l'effettiva cancellazione di esemplari del documento pubblicato, anche se presente in archivi temporanei di non diretta disponibilità dell'amministrazione che lo ha pubblicato.

Art. 8 - Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione.
2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali a cura del responsabile del procedimento amministrativo che ne chiede la pubblicazione.

Art. 9 - Altre tipologie di informazione e comunicazione

1. Per garantire la più ampia diffusione dei documenti, il responsabile del procedimento amministrativo assicura, se ritenuta necessaria, un'attività di informazione e comunicazione interna ed esterna, anche mediante diffusione per via telematica.
2. Il responsabile del procedimento amministrativo assicura la conformità del documento alla sua riproduzione informatica diffusa per via telematica.



Art. 10 - Elementi obbligatori della registrazione

1. Gli elementi obbligatori per la registrazione nel repertorio dell'Albo on line sono i seguenti:
 - a. numero di registrazione a repertorio;
 - b. data di registrazione, assegnata automaticamente dal sistema;
 - c. data iniziale di pubblicazione;
 - d. data finale di pubblicazione;
 - e. denominazione del richiedente;
 - f. oggetto del documento;
 - g. numero degli allegati;
 - h. descrizione degli allegati;
 - i. documento o documenti informatici pubblicati;
 - j. denominazione dell'area organizzativa omogenea
2. Il numero di repertorio, la data di registrazione, la data iniziale di pubblicazione, la data finale di pubblicazione, l'oggetto, e la denominazione dell'ente e dell'area organizzativa omogenea costituiscono la segnatura del documento pubblicato all'Albo.
3. La segnatura deve essere associata ai documenti in forma permanente non modificabile.

Art. 11 - Repertorio dell'Albo ufficiale

1. Il repertorio dell'Albo ufficiale è associato al protocollo unico dell'Amministrazione centrale; esso consiste in un registro contenente la descrizione dei dati di efficacia di cui all'art. 10.
2. Il repertorio ha validità annuale intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 - Modalità di pubblicazione

1. Il procedimento di pubblicazione dei documenti all'Albo on line è gestita in maniera centralizzata dall'Archivio Generale di Ateneo.

Art. 13 - Annullamento di una registrazione

1. Con adeguata motivazione, il responsabile del procedimento amministrativo può richiedere l'annullamento di una pubblicazione.
2. In caso di errori od omissioni nel documento pubblicato, la registrazione del documento è annullata e, se necessario, viene contestualmente pubblicato il documento corretto, con il computo dei giorni di pubblicazione che riprende dalla data della nuova pubblicazione.
3. La registrazione è annullata nel repertorio dell'Albo on line apponendo la dicitura «Annullato» in posizione sempre visibile e in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza.
4. Le informazioni relative all'annullamento (la data di annullamento, il nome dell'operatore e gli estremi della richiesta di annullamento) sono conservate permanentemente sia nel repertorio dell'Albo sia nel rispettivo fascicolo informatico.

Art. 14 - Formati per la pubblicazione e la conservazione

1. L'Ateneo garantisce la visualizzazione dei documenti pubblicati mediante software non proprietari, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.
2. È assicurata la conservazione a lungo termine dei documenti digitali pubblicati, in modo da mantenere nel tempo prova della loro autenticità, integrità, immutabilità e intelligibilità.



Art. 15 - Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.
2. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa vigente in materia.



ALLEGATO A (art. 3, comma 3)

Tipologia documentaria	Periodo di pubblicazione	Fonte normativa per la pubblicazione	Note
Aggiornamento elenco dei candidati per tutte le elezioni in caso di ritiro di una o più candidature	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 10 comma 4	
Comunicato dell'Ufficio elettorale centrale che rende noto l'elenco delle liste/candidature ammesse, di quelle non ammesse e di quelle che presentino irregolarità nell'ambito delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 31 comma 1	Da pubblicare entro 48 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste e/o delle candidatura diretta
Decreto rettorale di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 24 comma 1	Da pubblicare almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni
Decreto rettorale di indizione delle elezioni del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 18 comma 2	
Elenco candidati per tutte le elezioni da parte dell'Ufficio elettorale centrale	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 10 comma 3	
Esito delle votazioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 34 comma 1	Da pubblicare entro i 3 giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi
Esito delle votazioni del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 22 comma 1	Da pubblicare entro i 3 giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi
Esito delle votazioni del Rettore da parte del Decano del corpo accademico	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 17 comma 29	Da pubblicare entro i 3 giorni successivi alla chiusura dei seggi



Manifesto dell'Ufficio elettorale centrale che rende noto le liste/candidature ammesse nell'ambito delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali	Varia	Regolamento generale di Ateneo art. 31 comma 2	Da pubblicare almeno 6 giorni prima della data delle votazioni
Regolamenti (emanazione e modifiche)	15 giorni	Statuto di Ateneo art. 79 comma 1	
Gare di appalto - Avvisi di aggiudicazione	varia	D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 art. 65, 66 e 124	
Gare di appalto - Bandi	varia	D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 art. 66, 91 e 124	La durata è in relazione al termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato nel bando – Ai sensi del codice dei contratti (D.lgs. 163/06) la pubblicazione è effettuata sul profilo committente e in maniera succinta nell'Albo di Ateneo
Programma triennale ed aggiornamento annuale dei lavori pubblici	60 giorni	D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 art. 128, comma 2	
Bandi per la mobilità Erasmus o su fondi di Ateneo di studenti, personale docente e tecnico amministrativo	Varia	Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti art. 4 comma 4.1	
Affidamento di attività tutoriali – bando	N.D.	Regolamento per il servizio di tutorato e per l'attribuzione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero art.7 comma 3	Il bando va pubblicizzato sul sito web di Ateneo e presso le strutture universitarie frequentate dagli studenti per un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi



Affidamento di attività tutoriali – graduatoria	N.D.	Regolamento per il servizio di tutorato e per l'attribuzione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero art. 7	Pubblicazione sul sito web di Ateneo
Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti – aggiornamento mensile albo generale	N.D.	D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 art. 11 Regolamento per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ai “servizi” dell'Università degli studi dell'Insubria	Pubblicazione mensile su sito web di Ateneo l'elenco aggiornato degli iscritti all'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti, con relativo punteggio
Attività sociali e culturali degli studenti – bando contributo finanziario	N.D.	Regolamento per il riconoscimento delle associazioni e delle cooperative studentesche e per la promozione e il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti, art. 15	Il bando viene pubblicato sul sito web
Borse di studio – bando	Fino alla scadenza della presentazione delle domande		Il bando viene pubblicato sul sito web
Premi di studio - bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande		
Manifesto determinazione tasse, contributi ed esoneri	Un anno		
Borse di studio per attività di ricerca - bando	Fino al termine previsto per la presentazione delle domande - non meno di 20 giorni	Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, art. 8 comma 2	Il Regolamento prevede la pubblicazione sul sito web di Ateneo



Borse di studio per attività di ricerca - graduatoria	N.D.	Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, art. 8 comma 7	
Conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – bando	Fino al termine previsto per la presentazione delle domande - non meno di 15 giorni	Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, art. 11	
Conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – graduatoria	N.D.	Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, art. 12	
Mobilità interna personale tecnico amministrativo – avviso posto vacante	N.D.	Regolamento mobilità interna del personale Tecnico Amministrativo art. 5 comma 1	
Progressioni economiche orizzontali – bando	15 giorni	CCNL 16.10.2008 – Atti aggiuntivi contrattazioni sindacali	
Progressioni economiche orizzontali – graduatoria	15 giorni	CCNL 16.10.2008 – Atti aggiuntivi contrattazioni sindacali	
Assunzioni degli iscritti nelle liste di collocamento – esito	15 giorni	D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 35	
Collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette – bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande	Legge 12 marzo 1999, n. 68	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette – esito	15 giorni	Legge 12 marzo 1999, n. 68	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Concorsi personale tecnico amministrativo a tempo determinato - bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 36	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Concorsi personale tecnico amministrativo a tempo determinato - nomina commissione giudicatrice	Fino alla scadenza dei termini per la riconsulazione	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 36	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Concorsi personale tecnico amministrativo a tempo determinato - valutazione titoli e/o prove	15 giorni	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 36	Pubblicazione su sito web di Ateneo



Concorsi personale tecnico amministrativo a tempo determinato - approvazione atti e graduatoria	15 giorni	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 36	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Concorsi dirigenti e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato - bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 35	Pubblicazione in G.U. dell'avviso Pubblicazione su sito web di Ateneo
Concorsi dirigenti e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato - nomina commissione giudicatrice	Fino alla scadenza dei termini per la ricusazione	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 35	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Concorsi dirigenti e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato - valutazione titoli e/o prove	15 giorni	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 35	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Concorsi dirigenti e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato - approvazione atti e graduatoria	15 giorni	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 35	Pubblicazione in G.U. dell'avviso Pubblicazione su sito web di Ateneo
Conferimento incarichi di collaborazione e di lavoro autonomo (co.co.co., occasionale professionale) – bando di selezione	Fino alla scadenza di presentazione delle domande - almeno 10 giorni	Regolamento per il conferimento di contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 art. 4	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Conferimento incarichi di collaborazione e di lavoro autonomo (co.co.co., occasionale professionale) – approvazione atti e graduatoria	15 giorni	Regolamento per il conferimento di contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Conferimento incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato – avviso di selezione	Fino alla scadenza di presentazione delle domande	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 19 comma 6	Pubblicazione su sito web di Ateneo
Mobilità intercompartimentale e interuniversitaria personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato -bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 30 CCNL comparto Università 16 ottobre 2008 art. 57	Pubblicazione nel sito web di Ateneo
Procedure comparative per posti di professore associato e ordinario - bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande	Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda	Il Regolamento prevede la pubblicazione in G. U., nel sito



		fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 art. 4	MIUR e nel sito web di Ateneo
Procedure comparative per posti di professore associato e ordinario – nomina della commissione	Fino alla scadenza dei termini per la riconsiliazione	Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 art. 6	Il Regolamento prevede la pubblicazione nel sito web di Ateneo
Procedure comparative per posti di professore associato e ordinario – criteri di valutazione	Almeno 7 giorni	Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010	Pubblicazione nel sito web di Ateneo
Procedure comparative per posti di professore associato e ordinario – decreto di approvazione degli atti	15 giorni	Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 art. 8	Pubblicazione nel sito web di Ateneo
Procedure valutative per posti di professore associato e ordinario - bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande	Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 art. 4	Il Regolamento prevede la pubblicazione nel sito web di Ateneo
Procedure valutative per posti di professore associato e ordinario – nomina della commissione	Fino alla scadenza dei termini per la riconsiliazione	Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 art. 6	Pubblicazione nel sito web di Ateneo



Procedure valutative per posti di professore associato e ordinario – decreto di approvazione atti	15 giorni	Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 art. 8	Pubblicazione nel sito web di Ateneo
Selezione ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) - bando	Fino alla scadenza della presentazione delle domande	Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell' art. 24 della Legge 240/2010 art. 5	Il Regolamento prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel sito MIUR e nel sito web di Ateneo
Selezione ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) – nomina della commissione	Fino alla scadenza dei termini di ricusazione	Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell' art. 24 della Legge 240/2010 art. 7	Pubblicazione nel sito web di Ateneo
Selezione ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) – criteri di valutazione	Almeno 7 giorni	Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell' art. 24 della Legge 240/2010	Pubblicazione nel sito web di Ateneo
Selezione ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) – decreto di approvazione atti	15 giorni	Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell' art. 24 della Legge 240/2010 art. 8	Pubblicazione nel sito web di Ateneo
Selezione per il conferimento di incarichi didattici per la copertura di insegnamenti vacanti - bando	Fino alla scadenza di presentazione delle domande - Almeno 10 giorni	Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento art. 6	Il Regolamento prevede la pubblicazione nel sito web di Ateneo
Selezione per il conferimento di incarichi didattici per la copertura di insegnamenti vacanti - esito	15 giorni	Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento art. 6	Il Regolamento prevede la pubblicazione nel sito web di Ateneo

